

VERBALE ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE
"PRO LOCO DI ALTAVILLA SILENTINA 2023- APS"

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di settembre, alle ore 20,30, in Altavilla Silentina, presso l'Auditorium Comunale Casagrande a via Roma, sono presenti:

1. Alessia ACITO, nato a Scaf. (SA) il 27/12/1982 e residente a Altavilla Silentina (SA) alla via Rigo n. 45, Codice Fiscale (774238774) professore operatore sociale
2. Lucia ACITO, nato a Altavilla Silentina (SA) il 24/12/1982 e residente a Altavilla Silentina (SA) alla viale San Francesco di Paola, n.2 Codice Fiscale (774238774) professore
3. Oreste ACITO, nato a Scaf. (SA) il 17/12/1982 e residente a Altavilla Silentina (SA) alla via Rigo n. 45, Codice Fiscale (774238774) professore sociale
4. Angelodamiano ADAMI, nato a Bellunzola, il 25/12/1981 e residente a Altavilla Silentina alla via Saverio Rigo, n. 51 Codice Fiscale (774238774) professore ingegnere
5. Antonio BELMONTE, nato a Altavilla Silentina il 25/12/1982 e residente a Altavilla Silentina (SA) alla via S. Francesco n. 1, Codice Fiscale (774238774) professore
6. Flora BELMONTE, nato a Altavilla Silentina (SA) il 25/12/1982 e residente a Altavilla Silentina (SA) alla via San Francesco, n. 1, Codice Fiscale (774238774) professore
7. Giovanni BELMONTE, nato a Altavilla Silentina (SA) il 25/12/1982 e residente a Altavilla Silentina (SA) alla via Saverio n. 45, Codice Fiscale (774238774) professore
8. Luca Francesco BRUNO, nato a Scaf. (SA) il 12/12/1982 e residente a Altavilla Silentina (SA) alla via Cassar n. 8, Codice Fiscale (774238774) professore studente
9. Erica BUZZI, nato a Scaf. il 25/12/1971, residente a Biagio via Orsini, n. 6, Codice Fiscale (774238774) professore consulente presso il Comune
10. Ettore CAMERA, nato a Altavilla Silentina (SA) il 25/12/1971 e residente a Altavilla Silentina (SA) alla via Paolo della Rosa n. 1, Codice Fiscale (774238774) professore
11. Giamaico CAMERA, nato a Scaf. il 12/12/1982 e residente a Altavilla Silentina (SA) alla via Umberto I n. 1, Codice Fiscale (774238774) professore operaio
12. Daniele CARAMANTE, nato a Scaf. il 12/12/1982 e residente a Altavilla Silentina (SA) a viale Rigo, n. 17, Codice Fiscale (774238774) professore operaio
13. Biagio CARROZZA, nato a Altavilla Silentina (SA) il 25/12/1982 e residente a Altavilla Silentina, n. 28 Codice Fiscale (774238774) professore ingegnere
14. Rita CEMBALO, nato a Altavilla Silentina, il 25/12/1982 e residente a Altavilla Silentina (SA) alla via San Francesco, n. 24, Codice Fiscale (774238774) professore direttore amministrativo

15. Silvestro D'ANDREA, nato a Modugno (BA) il 22/11/1951 e residente a Modugno (BA) alla via S. Andrea n. 48, Codice Fiscale 04824410702, è professore ordinario.
16. Luisa D'AURIA, nata a Torre del Greco (NA) il 22/11/1979 e residente a Modugno (BA) alla viale Salaria n. 71, Codice Fiscale 04824410702, è professore ordinario.
17. Vito DI LUCIA, nato a Modugno (BA) il 22/11/1968 e residente a Modugno (BA) alla via Poligono n. 48, Codice Fiscale 04824410702, è professore ordinario.
18. Laura D'ANGELO, nata ad Agrigento il 22/11/1977 e residente a Modugno (BA) alla via Antonio Tullio, n. 20, Codice Fiscale 04824410702, è professore ordinario.
19. Erica DI MATTEO, nata a Bari il 22/11/1985, e residente a Modugno (BA) alla via Salaria n. 175, Codice Fiscale 04824410702, è professore ordinario.
20. Giovanni DI SARLI, nato a Bari il 22/11/1985 e residente a Modugno (BA) alla viale Salaria n. 1, Codice Fiscale 04824410702, è professore ordinario.
21. Tommaso ERRICO, nato a Salerno il 22/11/1988 e residente a Modugno (BA) alla viale Salaria n. 1, Codice Fiscale 04824410702, è professore ordinario.
22. Pasquale FRAGELLA, nato a Modugno (BA) il 22/11/1967 e residente a Modugno (BA) alla via S. Andrea n. 4, Codice Fiscale 04824410702, è professore ordinario.
23. Arturo GIANNELLA, nato a Modugno (BA) il 22/11/1959 e residente a Modugno (BA) alla via S. Andrea n. 4, Codice Fiscale 04824410702.
24. Virginia GRANDAZZO, nata ad Agrigento il 22/11/1988 e residente a Modugno (BA) alla via Salaria n. 1, Codice Fiscale 04824410702.
25. Antonella GUERRA, nata a Salerno il 22/11/1982 e residente a Modugno (BA) alla via Torretta, n. 8, Codice Fiscale 04824410702, professore ordinario.
26. Michele INGENITO, nato a Battipaglia (BN) il 22/11/1982 e residente a Modugno (BA) alla viale Salaria n. 25, Codice Fiscale 04824410702, è professore ordinario.
27. Piero LETTIERI, nato a Modugno (BA) il 22/11/1974, e residente a Modugno (BA) alla via S. Andrea n. 48, Codice Fiscale 04824410702.
28. Riccardo LICCARDI, nato a Modugno (BA) il 22/11/1988 e residente a Modugno (BA) alla viale Salaria n. 1, Codice Fiscale 04824410702, professore ordinario.
29. Rosaria LUISI, nata a Modugno (BA) il 22/11/1977 e residente a Modugno (BA) alla via S. Andrea n. 4, Codice Fiscale 04824410702, è professore ordinario.
30. Maria Mirella MANDUCA, nata a S. Maria Capua Vetere il 22/11/1988 e residente a Modugno (BA) alla via Salaria n. 1, Codice Fiscale 04824410702, è professore ordinario.

31. Emiddio MANGONE, nato a Marcellinara (SA) il 15/05/1939 e residente a Marcellinara (SA) alla via Belvedere, n. 21, Codice Fiscale 44242220414/39
32. Virgilio MARI, nato a Marcellinara (SA) il 17/02/1937, e residente a Marcellinara (SA) alla via Borgo San Martino, n. 12, Codice Fiscale 44242220414/37 e professore laureato
33. Gerardovitomaria MAZZA, nato a Bellungarda, il 14/05/1939 e residente a Marcellinara (SA) alla via Salaria, n. 111, Codice Fiscale 44242220414/39 professore commercialista
34. Almerindo NIGRO, nato a Marcellinara (SA) il 24/12/1938 e residente a Marcellinara (SA) alla via Porto della Pace n. 5, Codice Fiscale 44242220414/38, e professore agli studi
35. Lidia NIGRO, nato a Marcellinara (SA) il 25/11/1932 e residente a Marcellinara (SA) via San Pietro, n. 14, Codice Fiscale 44242220414/32 professore contabile
36. Manfredo PACIFICO, nato a Marcellinara (SA) il 17/01/1932 e residente a Marcellinara (SA) alla via Marziale, n. 24, Codice Fiscale 44242220414/32 e professore ingegnere
37. Giancarlo PEDUTO, nato a Marcellinara (SA) il 14/02/1934 e residente a Marcellinara (SA) alla via Belvedere, n. 45, Codice Fiscale 44242220414/34 e professore avvocato
38. Marcello PEDUTO, nato a Marcellinara, il 22/01/1933 e residente a Marcellinara (SA) alla via Belvedere, n. 45, Codice Fiscale 44242220414/33 professore ingegnere
39. Ornella PEDUTO, nato a Marcellinara (SA) il 07/01/1932 e residente a Marcellinara (SA) alla via Salaria, n. 45, Codice Fiscale 44242220414/32 e professore laureato
40. Pasqualino PERILLO, nato a Marcellinara (SA) il 22/07/1932 e residente a Marcellinara (SA) alla via San Martino, n. 21, Codice Fiscale 44242220414/32 e professore avvocato
41. Carmine POLITO, nato a Scaf. il 23/12/1934 e residente a Marcellinara (SA) alla via Caracciolo, n. 1, Codice Fiscale 44242220414/34 professore ingegnere
42. Alfonso RUFO, nato a Marcellinara (SA) il 26/03/1934 e residente a Marcellinara (SA) alla via San Francesco, n. 24, Codice Fiscale 44242220414/34 e professore ingegnere personale
43. Vincenzo SACCO, nato ad Marcellinara (SA) il 05/11/1932 e residente ad Marcellinara, via Salaria n. 12, Codice Fiscale 44242220414/32 e professore ingegnere
44. Antonella SAMMARTINO, nato a Bellungarda, il 23/02/1934 e residente a Marcellinara (SA) in viale garibaldi, n. 14, Codice Fiscale 44242220414/34, professore geometra laureato
45. Antonietta SAPONARA, nato a Marcellinara (SA) il 12/04/1932 e residente a Marcellinara (SA) alla via Salaria, n. 28, Codice Fiscale 44242220414/32
46. Antonello SCORZIELLO, nato a Motta (PG) il 17/02/1934 e residente a Marcellinara (SA) alla contrada Salaria, n. 71, Codice Fiscale 44242220414/34 e professore ingegnere agrario

47. Arduino SENATORE, nato a Marigliano (NA) il 17/12/1949, è residente a Marigliano (NA) alla via Corrado, n. 25. Codice Fiscale 00742040417/1949 è professore ordinario.
48. Alex SERRATORE, nato a Bari (BA) il 12/12/1965, è residente a Marigliano (NA) alla via G. Cesare, n. 12. Codice Fiscale 00454040417/1965 è professore ordinario.
49. Roberto SERRATORE, nato a Presenzano (BN) il 21/12/1964, è residente a Marigliano (NA) alla via G. Cesare, n. 12. Codice Fiscale 00449740417/1964 è professore ordinario.
50. Giandomenico TAURONE nato a Bari, il 22/12/1962 è residente a Marigliano (NA) alla via Sergio Garavito, n. 71. Codice Fiscale 00422940417/1962 professore ordinario emerito.
51. Claudio VASELLI, nato a Firenze, il 12/08/1959, è residente a Marigliano (NA) alla via Antonio Petrucci, n. 85. Codice Fiscale 00222040417/1959 è professore ordinario.
52. Luigi VECCHIO, nato a Belluno, il 27/05/1960 è residente a Marigliano (NA) alla via G. Cesare, n. 6. Codice Fiscale 00224040417/1960 professore ordinario alla
53. Laura VERRONE, nata a Belluno, il 25/05/1961 è residente alla viale San Tommaso 60 Napoli, n. 2. Codice Fiscale 00424040417/1961, professore ordinario.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Tommaso Errico, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Giancarlo Peduto, quale segretario ed estensore del presente atto.

Il numero degli associati fondatori risulta di n. 53persone, soddisfacendo così il requisito del numero minimo degli associati dell'associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una nuova associazione Pro Loco, nonostante ce ne sia già nel Comune una costituita nel 1985.

Da ormai molti anni la Pro Loco esistente non ammetteva nuovi iscritti, e tutti i tentativi di allargare la compagine associativa sono risultati vani.

Si è allora costituito nel paese un Comitato cittadino per una pro loco inclusiva, che ha sensibilizzato i cittadini per la costituzione di una nuova associazione.

Nel frattempo la Regione Campania ha provveduto a cancellare dall'albo regionale delle pro loco l'associazione preesistente.

Dopo diversi mesi di lavoro e di riunioni aperte a tutti, i cui lavori sono stati sempre resi noti pubblicando per ciascun incontro un report dettagliato e pubblicato sul web, il Comitato per una pro loco inclusiva ha invitato tutti i cittadini che hanno condiviso gli scopi e il metodo usato nelle numerose riunioni per mettere a fuoco il programma, la *mission* e lo statuto dell'associazione, a partecipare all'assemblea di stasera che ha appunto lo scopo di costituire la nuova associazione pro loco di Altavilla Silentina.

Dopo che ciascuno ha potuto esprimere liberamente il suo punto di vista, i convenuti decidono di dar lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto Costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'Associazione avente la seguente denominazione: "Pro Loco di Altavilla Silentina 2023 – APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Altavilla Silentina, in Contrada Riglio n. 10, e con durata illimitata. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dello Statuto.

Art. 2 – A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Pro Loco di Altavilla Silentina 2023 APS".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità, inclusività ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Associazione si ispira al principio dell'inclusione di tutti i cittadini che vogliono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art. 4 – I presenti, che costituiscono il primo nucleo di associati, stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 7 membri, e nominano a farne parte le seguenti persone alle quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Oreste Acito;

Vice Presidente: Erica Di Matteo;

Segretario e Tesoriere: Michele Ingenito;

Consiglieri: Virgilio Mari, Ornella Peduto, Antonello Scorziello, Alex Serratore.

Art. 5 - Il Primo Esercizio si chiuderà in data 31/12/2023, i successivi esercizi hanno inizio il 1° Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento regionale 6 marzo 2015, n. 2, Gestione albo regionale delle pro loco, si decide di conferire l'incarico di revisore legale dei conti, per il primo triennio, al dott. Gerardo Giannella, nato il 1/5/1983 a Battipaglia, Codice Fiscale GNNGRD83E041A717B, con studio in Altavilla Silentina, laureato in Economia ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali con il numero 168441. I convenuti esprimono il loro ringraziamento ed apprezzamento per la volontà manifestata dal dott. Gerardo Giannella di svolgere gratuitamente questo incarico per il primo triennio.

Art. 7 – I presenti, riuniti in assemblea, delegano all'unanimità il Presidente a predisporre quanto segue:

a) registrare il presente verbale e l'allegato Statuto all'Agenzia delle Entrate;

b) iscrivere l'associazione all'albo regionale delle Pro Loco;

b) iscrivere l'associazione nell'apposita sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

d) aderire all'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS e alla Rete Associativa nazionale UNPLIAPS;

e) aderire al Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno;

f) conferire l'incarico di revisore legale dei conti al dott. Gerardo Giannella, per le finalità e nei termini di cui al precedente art. 6.

Art. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione. Ciascun socio fondatore versa al tesoriere, contestualmente alla firma del presente atto, la somma di euro 20,00 a titolo di quota sociale per l'anno 2023. Tutto quanto stabilito nel presente atto costitutivo è stato approvato dai presenti in modo unanime.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore 22,30.

Letto, approvato e sottoscritto

STATUTO

Pro Loco di Altavilla Silentina 2023 APS

[redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa UNPLI APS ad uso delle associazioni di promozione sociale aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore n. 108 del 15 giugno 2023, integrato da quanto previsto dal Regolamento Regionale 6 marzo 2015 n. 2 per la Gestione dell'albo regionale delle Pro Loco]

ART. 1

Denominazione, sede e durata

- 1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "Pro Loco di Altavilla Silentina 2023 APS" (di seguito anche solo "Associazione" o "Pro Loco"). L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Altavilla Silentina, Contrada Riglio, n. 10, ed ha durata illimitata.
- 1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.4 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.
- 1.5 La Pro Loco di Altavilla Silentina 2023 APS, ove ne ricorrano le condizioni, presenta istanza di iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni Pro Loco della Campania, istituito con Legge Regionale n. 18 dell'8 agosto 2014, con le modalità previste dal Regolamento regionale 6 marzo 2015 n. 2, così come modificato dal Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 2, a cui uniforma la sua attività, nel rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo della Regione Campania in materia di Turismo e di Promozione Sociale. La Pro Loco, in ogni caso, per quanto riguarda le attività di promozione, valorizzazione del territorio, della cultura, delle tradizioni, dell'ambiente, si impegna a far riferimento alle norme, agli indirizzi e ai piani turistici della Regione Campania.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

- 2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Altavilla Silentina e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche, sociali ed enogastronomiche del territorio adottando iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la nostra località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno, iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo, attività ricreative e di assistenza e informazione turistica.
- 2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
 - f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
 - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
 - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
 - i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).
- 2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:
- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
 - c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
 - d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
 - e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

- f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
 - g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia
 - h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
 - i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali, tutelare e salvaguardare il patrimonio archeologico - monumentale - archivistico di Altavilla Silentina promuovendo la ricerca, la catalogazione, la conservazione, la diffusione e lo studio delle testimonianze archivistiche, storiche, folcloristiche, sociologiche e bibliografiche, contribuire a pubblicare gli studi particolarmente significativi ed originali intesi a ricostruire la storia del territorio di Altavilla Silentina.
 - j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
- 2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.
- 2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;
- 2.6 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

- 3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.
- 3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.
- 3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- 3.5 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

- 3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
- 3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

- 4.1 Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 2 del presente Statuto;
 - ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.
- 4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI – APS, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi sopra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo

5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

6.1 Sono organi della Pro Loco:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- il Collegio dei Probiviri, ove istituito;
- il Presidente Onorario, ove istituito.

6.2 Le cariche sociali sono gratuite. I soci che ricoprono cariche sociali possono assumere incarichi di lavoro per specifiche necessità solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie e con le modalità stabilite al successivo art. 20. Alle discussioni e deliberazioni che assegnano incarichi di lavoro retribuito non possono partecipare i soci interessati

ART. 7

Assemblea

- 7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
- 7.2 Ciascun associato ha un voto.
- 7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
- 7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica alla mail indicata dal socio, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. L'avviso di convocazione può anche essere pubblicato sul sito web dell'associazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.
- 7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
- 7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
 - approva il bilancio preventivo quando necessario ai sensi del successivo art. 16.7
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
- 7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

- 7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
- 7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
- 7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
- 7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo

- 8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio preventivo quando necessario ai sensi del successivo art. 16.7
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
 - proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
 - approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni
 - sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci
 - deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
- 8.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.
- 8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
- 8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
- 8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.
- 8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.
- 8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.
- 8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente – Vice Presidente

- 9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.
- 9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- 9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
- 9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 10

Segretario e Tesoriere

- 10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
- 10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.
- 10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
- 10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11

Organo di controllo

- 11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.
- 11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- 11.3 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 11.5 L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
- 11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 12

Revisione legale dei conti

- 12.1 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o richiesto da altre disposizioni di legge, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- 12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

Collegio dei Proviviri

- 13.1 Il Collegio dei Proviviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
- 13.2 I Proviviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.
- 13.3 I Proviviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

ART. 14

Presidente Onorario

- 14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
- 14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15

Patrimonio e risorse economiche

- 15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

- 15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Pro Loco
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
 - g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
 - h) entrate derivanti dalle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché siano secondarie e strumentali);
- 15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
- 15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16

Bilancio di esercizio e bilancio preventivo

- 16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
- 16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
- 16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
- 16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.
- 16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
- 16.7 Ai fini di quanto previsto dal Regolamento regionale 6 marzo 2015 n. 2, così come modificato dal Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 2, in attuazione dalle Legge Regionale n. 18 dell'8 agosto 2014, o di quanto previsto da altre disposizioni di legge, il Consiglio Direttivo può

predisporre il bilancio preventivo nei termini previsti dalle norme indicate e sottoporlo all'assemblea per l'approvazione.

ART. 17

Libri sociali

17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART.18

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 19

Volontari

19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20

Lavoratori

- 20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

- 21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. In difetto di presenza di associazioni con finalità analoghe, il patrimonio residuo è devoluto al Comune in cui l'associazione ha sede, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 6 marzo 2015 n. 2, così come modificato dal Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 2, in attuazione dalle Legge Regionale n. 18 dell'8 agosto 2014.
- 21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

Rinvio

- 22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli
Registrato il 22 SET. 2023
al N° 561 Serie 3IV Alleg. N°
Costo € 200,00

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Giardini *Giuglielmo*

